

Dott. BRUNO VAUDO
Commercialista – Revisore legale

Ai signori CLIENTI
Loro indirizzi

Informativa n. 11/2017

Oggetto: D.L. 24.4.2017 n. 50 – Novità in materia di IVA e compensazioni

Con il D.L. 24.4.2017 n. 50 entrato in vigore il 24.4.2017 sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di IVA e compensazioni di tributi.

Si analizzano nel dettaglio le novità.

Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita Iva

Dal 1° giugno 2017 i soggetti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 che riportano crediti tributari in compensazione con altri tributi o contributi, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (entratel o fisconline).

Quindi, a differenza del passato, in cui l'obbligo di utilizzare i servizi telematici di Agenzia entrate sussisteva solo per le compensazioni di crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui ed in caso di modelli F24 "a saldo zero", dal 1° giugno 2017 il canale telematico "entratel o fisconline" dovrà essere sempre utilizzato quando sussiste una qualsiasi compensazione anche parziale del debito tributario o contributivo.

Il canale "home banking" potrà invece essere ancora utilizzato per la presentazione di modelli F24 che non presentano crediti tributari da compensare.

E bene precisare che la novità si applica solo per i titolari di partita Iva. Pertanto le persone fisiche non in possesso della partita Iva, potranno continuare a utilizzare il canale bancario "home banking" anche in presenza di compensazioni, purché il modello F24 non abbia saldo zero.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In precedenza, infatti, tale obbligo era previsto solo in relazione a specifici crediti d'imposta.

Modifiche ai termini di detrazione dell'Iva e di registrazioni delle fatture acquisto

Viene ridotto notevolmente il termine per:

- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione.

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72) può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA è in sostanza anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto effettuato il 10.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Per quanto riguarda il nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali è stato previsto che l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

A titolo esemplificativo, una fattura d'acquisto ricevuta il 10.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018. Occorrerà però che la detrazione dell'Iva ricada nell'anno 2017.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 24.4.2017, devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute a decorrere dal 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016). Si attendono comunque al riguardo chiarimenti specifici.

Visto di conformità per le compensazioni

Vengono previsti:

- l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione "orizzontale"), collegati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono;
- l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione "orizzontale" in violazione dei suddetti vincoli.

Nel particolare, è stata ridotta da 15.000,00 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti tributari (risultanti dalle dichiarazioni) è subordinato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Nello specifico, tale intervento riguarda i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte.

Le suddette limitazioni sono state altresì estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

In assenza di una specifica decorrenza le nuove disposizioni devono intendersi efficaci dal 24.4.2017.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la Ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:

- le novità trovano applicazione "*per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore*" e, pertanto, in relazione alle dichiarazioni da presentare dal 24.4.2017;
- i precedenti vincoli restano quindi applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (come ad esempio i modelli IVA 2017 presentati entro il 28.2.2017).

Pertanto i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse a tale data senza visto di conformità, non potranno essere scartati.

Le novità introdotte non influenzano, invece, la compensazione *ex art. 17* del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui emergono (cfr. circ. Agenzia Entrate 15.1.2010 n. 1, § 2.2).

Le nuove disposizioni disciplinano anche il caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione "orizzontale" in violazione dell'obbligo di apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.

In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede:

- al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, nonché dei relativi interessi;
- all'irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, viene stabilito che per il pagamento delle somme dovute a tale titolo non è possibile avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

Roma 12 maggio 2017

Cordiali saluti
Bruno Vaudo